

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-378 del 25/01/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta ENOMONDO srl. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di gestione rifiuti speciali non pericolosi (Punti 5.2.a e 5.3.b.1 ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 6. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-381 del 25/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA ENOMONDO SRL. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.A E 5.3.B.1 ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE N. 6. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta Enomondo srl con sede legale in Comune di Faenza, via Convertite n. 6 (P.IVA 02356350393) risulta in possesso, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. **3506 del 28/11/2014**, per lo stabilimento sito in Comune di Faenza, via Convertite n. 6, come successivamente modificato dai provvedimenti n. **1508 del 11/05/2015**, n. **1614 del 19/05/2015** e n. **2294 del 11/05/2018**;

**VISTE:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare gli artt. 14 e 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui al D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* di approvazione della direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**CONSIDERATO:**

- che in data 31/10/2018 la ditta Enomondo srl ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PGRA/2018/15272 del 05/11/2018), comunicazione di modifica del provvedimento sopra richiamato, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 29/10/2018 pari a 100 €);
- che tale modifica prevede l'installazione di un impianto di purificazione e liquefazione della CO<sub>2</sub> nel quale verranno convogliati i flussi di off-gas provenienti dagli impianti di upgrading per la produzione di biometano di Caviro Extra spa; non determina incrementi produttivi o modifiche del ciclo produttivo di Enomondo;

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 32548/2018, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
  - Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";
  - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
  - Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione:
  - circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
  - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;
  - determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
  - determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
  - circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
  - documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, posso essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
  - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- con nota PGRA/2018/15272 del 05/11/2018 la ditta Enomondo srl ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, richiesta di modifica non sostanziale per l'installazione di un impianto di purificazione e liquefazione della CO<sub>2</sub> nel quale verranno convogliati i flussi di off-gas provenienti dagli impianti di upgrading per la produzione di biometano di Caviro Extra spa; gli interventi proposti non influiscono sulla capacità di trattamento dei rifiuti i cui quantitativi rimangono invariati e non peggiorano gli impatti ambientali delle attività svolte, ma, andando a captare e raccogliere la CO<sub>2</sub> originatasi dalla purificazione del biogas (prodotto dalla digestione anaerobica) per l'ottenimento del biometano, riduce le emissioni in atmosfera di questo gas individuato tra quelli responsabili dell'effetto serra;
- con nota PGRA/2018/16525 del 26/11/2018 sono state richieste integrazioni in merito all'impatto acustico, in quanto la documentazione presentata non conteneva nessun riferimento alla valutazione previsionale relativa al nuovo impianto, nel contesto del complesso produttivo IPPC Caviro-Enomondo;
- la documentazione integrativa richiesta è stata presentata tramite il Portale Regionale IPPC-AIA con nota PGRA/2018/17989 del 28/12/2018;
- con nota PGRA/2019/9661 del 21/01/2019 è stato acquisito il parere del Servizio Territoriale della Sezione di Ravenna di ARPAE in merito alle integrazioni presentate (relative alla matrice acustica), favorevole con condizioni riprese nel presente provvedimento;

**PRESO ATTO** dell'esecuzione delle opere di mitigazione acustica previste nel Piano di bonifica acustica relativo al complesso IPPC Caviro-Enomondo (PGRA/2015/10290 del 28/12/2015), come attestato dal parere del Servizio Territoriale di ARPAE assunto al PGRA/2019/9661 del 21/01/2019;

**VISTO** il D.Lgs 183 del 15/11/2017 contenete modifiche alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e smi, in particolare sul tema delle emissioni odorigene (art. 272 bis del D.Lgs 152/06 e smi);

**CONSIDERATO** che, dall'esame della documentazione presentata anche in seguito alla richiesta di integrazioni, nella condivisione della non sostanzialità della modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, si ritiene però opportuno procedere con l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, per cui le spese istruttorie da versare ammontano a 250 euro: il gestore Enomondo srl dovrà provvedere al conguaglio delle spese istruttorie per un ammontare pari a 150 euro;

**DATO ATTO** che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

**CONSIDERATO** che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

**SI INFORMA** che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

1. **di considerare** le modifiche proposte, con nota PGRA/2018/15272 del 05/11/2018, relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione presentata dalla **ditta Enomondo srl** (partita IVA 02356350393) riportate nelle premesse del presente provvedimento, come

**MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. **3506 del 28/11/2015**, come già modificato dai provvedimenti n. 1508 del 11/05/2015, n. 1614 del 19/05/2015 e n. 2294 del 11/05/2018;

2. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta Enomondo srl**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, via Convertite n. 6, P.IVA 02356350393, nella persona del suo gestore Sig. Sergio Celotti, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, di cui al provvedimento n. 3506 del 28/11/2015, come aggiornato dai provvedimenti n. 1508 del 11/05/2015, n. 1614 del 19/05/2015 e n. 2294 del 11/05/2018, **per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC** di gestione di rifiuti speciali non pericolosi **di cui ai punti 5.2.a e 5.3.b.1** dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, **come di seguito riportato:**

**2.1)** All'interno del sito di Enomondo srl viene installato un impianto per la purificazione e liquefazione della CO<sub>2</sub> che si origina dall'attività degli impianti per la produzione di biometano (impianti 17007 e 17008) gestiti da Caviro Extra spa e autorizzati con provvedimento n. 1474 del 25/03/2018; deve essere preventivamente comunicato ad ARPAE SAC l'avvio dell'impianto di captazione e liquefazione.

**2.2)** In merito agli aspetti legati alla matrice acustica, considerato che risultano eseguite le opere di mitigazione acustica previste nel Piano di bonifica acustica del complesso IPPC Caviro-Enomondo (PGRA/2015/10290 del 28/12/2015), ed in merito agli eventuali impatti generati dall'introduzione di nuove sorgenti sonore (impianto di recupero dell'off-gas per la purificazione e liquefazione della CO<sub>2</sub>) si riportano le seguenti prescrizioni alle quali il gestore Enomondo srl, in concorso con il gestore delle attività insediate nel sito e gestite da Caviro Extra spa deve attenersi:

- non appena saranno note marca e modello degli impianti da installare e le quote delle sorgenti sonore, dovrà essere redatta e presentata al SAC, valutazione previsionale di impatto acustico con il dimensionamento della barriera acustica ritenuta necessaria;
- tale barriera acustica, da installare in prossimità delle sorgenti sonore (come riportato in relazione) deve essere realizzata con idoneo materiale fonoassorbente e fonoisolante, dimensionata in modo da schermare la propagazione del rumore verso i ricettori presenti;
- alla messa in esercizio delle sorgenti sonore di progetto (relative all'impianto di liquefazione della CO<sub>2</sub>, individuate nella documentazione presentata da Enomondo srl come SE25, SE26, SE27A, SE27B, SE28) dovrà essere effettuata verifica fonometrica alla sorgente e ai ricettori per valutare le stime previsionali prodotte; in caso di esito non conforme ai limiti acustici dovranno essere realizzati ulteriori interventi di mitigazione acustica;
- devono essere aggiornati i documenti relativi all'identificazione e alla caratterizzazione delle sorgenti sonore di Enomondo srl e di Caviro Extra spa, nonché le relative planimetrie (Allegato 3C – Planimetria delle sorgenti di rumore, previsto dalla modulistica AIA); tali documenti, insieme alla Documentazione di impatto acustico (Allegato 6 previsto dalla modulistica AIA) aggiornata, dovranno far parte della documentazione AIA presente in sito da esibire all'autorità competente in sede d'ispezione;
- in caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico o integrazione a quella già presentata.

**2.3)** Il contratto di servizio richiamato nella relazione allegata alla comunicazione della modifica in oggetto, tra Enomondo srl in qualità di responsabile e gestore dell'impianto di purificazione e liquefazione della CO<sub>2</sub> e del soggetto terzo in qualità di proprietario dello stesso impianto, deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.

**2.4)** La frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza, indicata al paragrafo D3.2) Autocontrolli, controlli programmati e loro costo, della Sezione D, dell'allegato 1 al provvedimento di AIA n. 3506 del 28/11/2014, è da intendersi **annuale**, secondo quanto previsto dalla DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018).

3. rispetto alle emissioni potenzialmente odorigene derivanti dall'attività della Ditta Enomondo srl, come previsto dall'art.272bis del D.Lgs. 152/2006, parte V - emissioni odorigene – e in attuazione di quanto indicato nelle Linee di indirizzo operativo sull'applicazione dell'art.272bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi, approvate dalla Direzione Tecnica ARPAE con Determina 2018-426 del 18/05/2018, si richiede all'Azienda di presentare **entro 90 giorni** dall'emanazione del presente provvedimento, adeguate informazioni in merito a:

- area territoriale di interesse per le possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e recettori sensibili;
  - descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempistiche e modalità di gestione);
  - identificazione di tutte le sorgenti odorigene degli impianti/attività (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc...) e loro individuazione in planimetria, con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
  - caratterizzazione chimica e/o olfattometrica (per quanto possibile) delle sorgenti emmissive, effettuata tramite la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica in impianti equivalenti; nel caso in cui non sia possibile ottenere misure sperimentali, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche di targa degli impianti e delle tecnologie adottate, da dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo;
  - descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento adottati e degli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene;
  - descrizione di misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o in occasione dei più comuni eventi accidentali che caratterizzano l'attività;
  - studio di impatto odorigeno condotto mediante modello matematico di simulazione delle ricadute di odore al suolo, redatto secondo i criteri indicati dall'Allegato 1 della DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/2012;
4. in adempimento a tutto quanto richiesto al punto 3 precedente, potranno essere utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'azienda, ricavati da misurazioni/rilievi/relazioni, effettuate anche nell'ambito di altre attività di valutazione degli impatti di carattere odorigeno;
  5. entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto la ditta Enomondo srl deve provvedere al conguaglio delle spese istruttorie versate per un importo pari a 150 euro, pena la revoca dello stesso;
  6. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3506 del 28/11/2014, modificato dai provvedimenti n. 1508 del 11/05/2015, n. 1614 del 19/05/2015 e n. 2294 del 11/05/2018;**
  7. di stabilire che per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti non pericolosi oggetto dell'AIA, il gestore è tenuto entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, ad adeguare, tramite appendice, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto di aggiornamento dell'AIA n. 3506 del 28/11/2014 e smi. Fino ad allora le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA 3506/2014 e smi;
  8. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
  9. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

SAC DI RAVENNA  
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
*(Dott. Alberto Rebucci)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**